

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo II - Mezzi di prova

Art. 209 Regole per l'esame

1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli [articoli 194, 198](#) comma 2 e [499](#) e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'[articolo 195](#).
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.